STATUTO

(Aggiornato con le modifiche dell'Assemblea straordinaria del 1 luglio 2014)

Art. 1* – *Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica A.C. Crema 1908. L' Associazione in quanto non riconosciuta e' disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
L' Associazione ha sede in Crema.
Il Consiglio direttivo potrà cambiare sede nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Art. 2* – *Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro.
Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l' esercizio e l' organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l' osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti e dal Centro Sportivo Italiano.
L' Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. .
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, realizzazione, ristrutturazione, conservazione, risanamento e manutenzione ordinaria e straordinaria, di impianti ed attrezzature sportive.
Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3* – *Colori sociali

I colori sociali sono nero-bianco

Art. 4* – *Affiliazione

L' Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ed al Centro Sportivo Italiano, impegnandosi ad osservarne gli Statuti ed i Regolamenti. L' Associazione s' impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.G.I.C. e del C.S.I. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le rispettive autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all' attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della F.I.G.C. e del C.S.I. nella parte relativa all' organizzazione o alla gestione delle associazioni e/o società affiliate.

Art. 5* – *Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede, e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6* – *Entrate

Le entrate sono costituite da:

a) quote associative annue o periodiche dei soci;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
d) introiti derivanti da attività pubblicitarie e/o da sponsorizzazioni;
e) introiti derivanti dallo 5 per mille;
f) raccolta fondi;
g) ingressi allo stadio;
h) gestione di centri sportivi e delle attività ad essi correlate (bar, ristorante, alloggi etc);
i) contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Centro Sportivo Italiano, di enti pubblici, privati o di qualsiasi altro genere;

Art. 7 – Anno sociale

L' esercizio sociale inizia il 1 luglio e chiude il 30 giugno dell'anno successivo.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.
L' eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8 – Soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotati di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbia riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Possono essere soci anche le persone giuridiche rappresentate da persone fisiche con le caratteristiche sopra rappresentate.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, del Centro Sportivo Italiano e dei suoi organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa ed il contributo di cui all'art. 6 lettere a) b) del presente Statuto.
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente art. 6.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresentata il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 10 – Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all' Associazione;

b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all' Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio é titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 11 *– Diritti dei soci*

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 *– Decadenza dei soci*

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni

b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contradditorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

Art. 13 *– Organi dell'Associazione*

Organi dell'Associazione sono:

a. Assemblea generale dei soci;

b. Il Presidente;

c. Consiglio Direttivo.

Art. 14 *– Assemblea dei soci*

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.
La convocazione può avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a. deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b. eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
c. deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
d. deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
e. deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L'Assemblea straordinaria delibera:

a. sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b. sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c. sull'integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità;
d. su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all' ordine del giorno;
e. sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

***Art. 15* – Validità Assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 24.

***Art. 16* – Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta non più di due associati.

***Art. 17* – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18* – *Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.
Per potersi candidare il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere socio effettivo dell' Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., C.S.I., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell' ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19* – *Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di 11 eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario con funzione di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.
La carica del Presidente e di consigliere è incompatibile con quella del componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20* – *Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea degli associati;
5. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell' Assemblea dei soci;
7. deliberare in merito all'affiliazione dell'Associazione;
8. la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
9. nominare il segretario ed assumere e licenziare il personale.

Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni delle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 23 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o i suoi organi verranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 – Durata – Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto con l'esclusione delle deleghe.

L' Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – *Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e/o del Centro Sportivo Italiano ed in subordine alle norme del Codice Civile.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggi, 27 settembre 2014 alle ore 10.00, presso la sede dell'associazione sportiva A.C. CREMA 1908 A.S.D., si è riunito il Consiglio direttivo per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

- deposito dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate;
- affiliazione al CSI;

Sono presenti alla riunione il Presidente Enrico Zucchi, Giuseppe Corna ed il Consigliere Umberto Pirelli.

Il Presidente Zucchi, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario verbalizzante Adriano Cillo.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio della necessità di registrare lo statuto dell'associazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'affiliazione della stessa al C.S.I..

Dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, il Consiglio direttivo

delibera

di dare mandato al Presidente a depositare lo statuto, così come modificato dall'assemblea del 1 luglio u.s., all'Agenzia delle Entrate.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno recante affiliazione al C.S.I. il Presidente prende la parola ed invita i consiglieri a deliberare in merito.

Dopo breve discussione il Consiglio direttivo all'unanimità dei presenti

delibera

di dare mandato al Presidente Enrico Zucchi ad affiliare l'associazione al C.S.I..

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta si scioglie alle ore 10.30.

Il Segretario

Adriano Cillo

Il Presidente

Enrico Zucchi

28-9-14

1584

200,00

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00026492 00009188 WDT2U001
00047388 24/09/2014 08:33:42
4578-00088 74F9A8996F27672A
IDENTIFICATIVO : 01121482900705

0 1 12 148290 070 5